



*Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il
trasporto stradale e l'intermodalità

Via G. Caracci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Prot. n. *19344/v* Roma, **9 AGO. 2013**

Alle Direzioni generali territoriali
Agli Uffici di motorizzazione civile
Alle Associazioni di imprese per il
trasporto su strada
LORO SEDI

Circolare n. 6/2013

Roma,

OGGETTO: <i>Servizi di linea interregionali di competenza statale (d. lgs. 285/05) – procedure e modulistica</i>

1. INTRODUZIONE

I servizi di linea interregionali di competenza statale, come è noto, sono disciplinati dal Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 e dal D.M. 1 dicembre 2006, n.316.

Successivamente al 15 marzo 2007 – data di entrata in vigore del su citato D.M. 316/2006 – questa Amministrazione ha diramato diverse circolari applicative ed interpretative delle disposizioni contenute nei predetti atti normativi.

In tempi recenti sono subentrate nuove disposizioni che hanno in parte modificato la disciplina del settore in esame, ed in particolare le disposizioni comunitarie in materia di esercizio della professione di trasportatore su strada¹.

Nello stesso tempo, per avviare -nei limiti di quanto consentito dalla normativa in vigore- la semplificazione dei relativi procedimenti, è stato predisposto un sistema informatico per la gestione o a supporto della gestione di tabelle orarie, programma di esercizio, relazioni di traffico, lista dei prezzi. Tale applicazione telematica, oltre a consentire nell'immediato di razionalizzare i procedimenti amministrativi e migliorare la gestione e l'archiviazione dei dati relativi ai servizi di linea, costituirà nel prossimo

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

futuro uno strumento di utilità per la collettività interessata a servirsi dei collegamenti automobilistici interregionali. Inoltre, questa innovazione costituisce la prima fase della graduale, progressiva informatizzazione di altre fasi del procedimento.

Con l'introduzione di tale strumento informatico, che prevede la diretta partecipazione delle imprese nell'implementazione dei dati, si rendono dunque necessarie alcune modifiche dei procedimenti relativi alle autorizzazioni afferenti ai servizi in oggetto, pur nell'ambito della normativa in vigore.

* * *

I servizi di linea interregionali di competenza statale si caratterizzano per i seguenti elementi:

- a) hanno orari, percorsi, fermate predeterminati;
- b) vengono offerti ad un'utenza indifferenziata;
- c) consentono la mobilità delle persone tra località situate in Regioni diverse, a condizione che il collegamento tra dette località avvenga su un percorso stradale che attraversi il territorio di almeno tre Regioni;
- d) non sono soggetti ad obblighi di servizio pubblico e non danno diritto a ricevere alcun tipo di compensazione;
- e) i prezzi sono liberamente determinati dalle imprese esercenti per le relazioni di traffico consentite;
- f) non creano diritti di esclusività;
- g) si svolgono in regime di libera concorrenza.

I servizi di linea interregionali di competenza statale (**d'ora in avanti indicati come "servizi"**) sono disciplinati direttamente ed indirettamente da diverse fonti normative.

Le principali fonti che trovano applicazione nel settore sono:

- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
- Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 recante "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale";
- Decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n.316 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale";
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

In virtù di tali disposizioni, l'accesso al mercato dei servizi è consentito a tutte le imprese autorizzate alla professione di trasportatore su strada di persone:

- iscritte in modo regolare al Registro elettronico Nazionale (d'ora in avanti: REN),
- in grado di svolgere servizi di trasporto in modo sicuro e regolare
- e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti specificati dall'art. 3 del D.Lgs 21 novembre 2005, n. 285.

2. INFORMATIZZAZIONE

A breve sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà in linea un nuovo programma informatico, denominato "GISDiL" (ovvero, "Gestione Informatica Servizi Di Linea") che consente **l'approvazione per via telematica degli orari e dei programmi di esercizio** eliminando così la necessità di gestione cartacea del relativo sub-procedimento.

Inoltre, grazie all'inserimento -nel programma- dei dati relativi al percorso ed ai prezzi, il GISDiL è strumentale ad una gestione più efficace e razionale delle informazioni relative:

1. al rilascio dei nulla osta alla sicurezza del percorso **(d'ora in avanti: NOSP)**;
2. all'annotazione dei prezzi.

Come detto, man mano si procederà alla progressiva informatizzazione di altre fasi del procedimento. Si specifica che, allo stato, i sub-procedimenti di cui ai punti 1. e 2. non costituiscono oggetto di approvazione/annotazione per via telematica ma l'approvazione/annotazione deriva in modo implicito ed immediato dall'approvazione di orari e programmi di esercizio.

Il GISDiL interagirà sia con il *Data Base* dei nulla osta di idoneità per la sicurezza delle aree stradali in cui si effettuano le fermate **(d'ora in avanti: DB NOSE)**² che con il REN, e prevede il coinvolgimento:

- degli Uffici di Motorizzazione Civile capoluoghi delle Regioni in cui è previsto il capolinea di partenza del servizio (d'ora in avanti: UMC Partenza), competenti a rilasciare il NOSP, ad approvare gli orari, i programmi di esercizio e ad annotare (ovvero, ad apporre il proprio visto) i prezzi dei titoli di viaggio;
- degli Uffici di Motorizzazione Civile capoluoghi delle Regioni in cui hanno sede legale le imprese -o, nel caso di raggruppamento di imprese, la mandataria- **(d'ora in avanti: UMC Sede)**, competenti al rilascio della documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione - mod. DTT 151, 151b e 152 **(d'ora in avanti: documentazione DTT)**;
- delle imprese che intendono richiedere una nuova autorizzazione o la modifica di un'autorizzazione esistente o la trasformazione di una concessione in autorizzazione.

² Il *data base* è accessibile al pubblico tramite il sito del Ministero www.mit.gov.it oppure su www.portaledellautomobilista.it. All'interno del sito www.mit.gov.it il percorso da seguire per accedere al *database* è questo: Autotrasporto → Persone → Servizi di linea internazionali comunitari → Ricerca dei nulla osta rilasciati dagli uffici della Motorizzazione Civile, sotto il profilo della sicurezza stradale, ai sensi del D.P.R. 735/80

Si precisa che alle imprese che eserciscono o intendono esercire i servizi in oggetto **sarà fornito apposito "Personal Identify Number" (PIN)**, che consentirà loro, previa registrazione alla sezione "Imprese" del portale dell'automobilista, di inserire telematicamente i dati di esercizio che costituiranno parte essenziale della domanda di autorizzazione.

Il PIN, necessario per accedere al programma, viene fornito dalla Divisione 2 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (**d'ora in avanti: Div.2**), a far data dall'emanazione della presente circolare, a condizione che le imprese:

- risultino regolarmente iscritte nel REN, sia che già svolgano servizi sia che intendano svolgerli nel futuro;
- siano anche iscritte nello specifico elenco previsto dall'art.4 del D.Lgs 285/05, se già svolgono servizi oggetto della presente circolare.

Per ricevere il PIN l'impresa è tenuta a farne **richiesta**, tramite la propria casella di posta certificata, al seguente indirizzo: dg.ts@pec.mit.gov.it specificando nell'oggetto quanto segue: "**richiesta PIN per accesso GISDiL**" e nel testo è tenuta a indicare obbligatoriamente il numero di iscrizione al REN e la denominazione dell'impresa.

* * *

Al momento dell'attivazione, nel GISDiL saranno presenti i dati di esercizio dei soli servizi autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.285/2005 e non quelli eserciti in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'abrogata legge 1822/39. Infatti non si è ritenuto opportuno inserire nel GISDiL dati che presumibilmente saranno soggetti a modifica o che potrebbero perfino essere integralmente non utilizzabili (nel caso di mancata trasformazione) dopo il 31.12.2013, posto che per continuare l'esercizio dei servizi previsti nelle predette concessioni, queste ultime devono essere trasformate in autorizzazioni entro la fine dell'anno in corso.³

Nel GISDiL saranno presenti i seguenti dati, relativamente ai servizi autorizzati alle imprese (regolarmente iscritte al REN):

- il ruolo rivestito dalle imprese autorizzate (titolare-associata-subaffidataria);
- i programmi di esercizio, le fermate e gli orari relativi a ciascuna corsa del servizio.

Non saranno pre-inseriti i prezzi dei titoli di viaggio.

Tuttavia, è plausibile che alcuni servizi autorizzati non siano stati inseriti nel GISDiL o i dati per alcuni di essi risultino incompleti o non aggiornati.

Il competente UMC Sede e/o l'impresa titolare dell'autorizzazione, qualora constatino tale disomogeneità o incompletezza o mancanza, possono intervenire nel GISDiL al fine di rettificare o aggiornare i dati: l'UMC Sede provvede d'ufficio alla rettifica, mentre se la constatazione avviene da parte dell'impresa questa è tenuta ad inviare una semplice comunicazione (anche solo via e-mail) al competente UMC Sede il quale -accertata la correttezza della segnalazione - provvede all'inserimento dei dati mancanti o all'aggiornamento degli stessi.

³ Cfr. art. 9, c. 1, D.lgs.285/2005.

43

Per quanto sopra, al fine di disporre di uno strumento informatico aggiornato è auspicabile che tutti i soggetti coinvolti (imprese, UMC Sede e UMC Partenza, Div. 2) - ognuno per quanto consentito dalle proprie competenze e dal GISDiL-, provvedano in questa prima fase a verificare, segnalare e ad aggiornare i dati in esso contenuti.

La comunicazione da parte delle imprese per la segnalazione di dati incompleti o non aggiornati può essere effettuata anche contestualmente alle eventuali richieste di modifiche che l'impresa intenda eventualmente presentare.

3. TEMPISTICA

Con successiva nota a cura della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (**d'ora in avanti: DGTSI**) sarà comunicata la data di attivazione del programma GISDiL, che presumibilmente avrà luogo entro il prossimo mese di settembre.

Fino alla messa in linea del GISDiL restano valide le modalità relative ai procedimenti dei servizi di linea interregionali di competenza statale stabilite nella circolare n. 2/2007 del 23/3/2007, come modificata dalla circolare n. 11/2007 del 13 luglio 2007, e nella recente circolare n. 2/2013 del 9 aprile 2013.

Dalla data di avvio del GISDiL la circolare n. 2/2007 del 23/3/2007- come modificata dalla circolare n. 11/2007- continuerà ad essere applicata per i soli procedimenti relativi alle richieste di modifiche dei servizi in concessione (ex legge 1822/39) che non comportano la trasformazione della concessione in autorizzazione, mentre la procedura stabilita nella recente circolare n. 2/2013 del 9 aprile 2013 -pur sostanzialmente confermata- viene assorbita e sostituita da quella della presente, a causa della necessità di alcuni adattamenti dovuti al nuovo sistema informatico.

Per quanto sopra, **dalla data di avvio del GISDiL** le domande volte a:

- ottenere le autorizzazioni per esercitare nuovi servizi,
- trasformare le concessioni in autorizzazioni (con o senza modifiche),
- modificare le autorizzazioni in essere,
- rinnovare con o senza modifiche le autorizzazioni esistenti

dovranno essere presentate **secondo le modalità stabilite nella presente circolare.**

4. ACCESSO AL MERCATO: REQUISITI DELLE IMPRESE E REQUISITI DEI SERVIZI

Il rilascio, da parte di questo Ministero, dell'autorizzazione necessaria per l'accesso e la permanenza nel mercato dei servizi è subordinato al possesso di alcuni requisiti, declinati dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 285/05 e riferibili, a seconda dei casi, alle imprese o agli stessi servizi che queste ultime intendono esercire.



4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE

Le imprese, per ottenere o mantenere l'autorizzazione a svolgere i servizi, devono possedere determinati requisiti volti ad assicurare la qualità e la professionalità del soggetto che esercisce i servizi resi all'utenza nonché la corretta e leale concorrenza con le altre imprese operanti nel mercato. I requisiti elencati qui di seguito sono previsti nell'articolo 3 c. 2 del d. lgs. n. 285/2005 o ivi hanno il loro fondamento.

Per garantire la qualità, la regolarità, la sicurezza e la continuità dei servizi l'impresa deve dimostrare:

- di essere autorizzata all'esercizio alla professione di trasportatore su strada;
- di aver ottenuto la certificazione di qualità aziendale;
- di disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
- di disporre di autobus che consentono il trasporto di passeggeri solo seduti⁴;
- di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione di una richiesta di autorizzazione, più di due infrazioni qualificate dallo stesso D.lgs. 285/2005 come molto gravi, o di cinque infrazioni gravi;
- di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che possono essere quelli relativi al trasporto pubblico locale, al noleggio con conducente od ai servizi di linea di competenza statale.

A tutela di ulteriori valori (corretta e leale concorrenza, ambiente) devono risultare verificate le seguenti condizioni, ovvero l'impresa deve possedere i seguenti requisiti o dimostrare:

- di applicare, nei confronti dei propri addetti -in materia di rapporto di lavoro-, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- di rispettare le disposizioni vigenti in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui vengano gestiti anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1370/2007;
- che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti;
- di utilizzare autobus non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese;
- di disporre e impiegare nei servizi autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni.

⁴ Sulle caratteristiche degli autobus si veda anche il DM 23.12.2003.



4.2 REQUISITI DEI SERVIZI

Le imprese, per ottenere o mantenere l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente § 4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE, sono tenute a dimostrare che il servizio di linea sarà svolto nel rispetto dei requisiti tecnici volti a garantire la sicurezza delle persone trasportate e della circolazione.

A tal fine, le imprese sono tenute a dimostrare che:

- tutte le aree in cui vengono effettuate le fermate del servizio di linea ove si ha la salita o la discesa dei passeggeri sono state preventivamente ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza stradale -ai sensi del D.P.R. 753/80- da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile della provincia in cui è situata l'area di fermata (**d'ora in avanti: UMC Fermata**);
- il percorso stradale, individuato come itinerario predeterminato del servizio di linea, è stato preventivamente ritenuto idoneo sotto il profilo della sicurezza stradale, in relazione alle dimensioni delle tipologie degli autobus che l'impresa intende utilizzare;
- i tempi di percorrenza previsti tra le fermate sono stati valutati congrui, facendo riferimento alle percorrenze tra esse ed ai limiti di velocità consentiti lungo le strade percorse;
- le modalità di esercizio si attengono ai vincoli previsti per il tempo di guida e di riposo dei conducenti di cui al Regolamento (CEE) n. 561/2006.

5. AUTORIZZAZIONI PER NUOVI SERVIZI O RINNOVO SENZA MODIFICHE O TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AUTORIZZAZIONI (ART. 9 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 285/2005)

5.1 RILASCIO DEL NOSP E APPROVAZIONE DEGLI ORARI.

Come stabilito nel DM 316/2006 il procedimento per l'accesso al mercato dei servizi si articola in due fasi, volte ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti:

- la prima fase è volta ad accertare l'idoneità del servizio di linea per ciò che concerne la sicurezza stradale;
- la seconda fase è rivolta a verificare il possesso dei requisiti in capo all'impresa.

Con la messa in linea del GISDiL la presentazione della domanda per ottenere il NOSP e l'approvazione degli orari ha luogo come illustrato qui di seguito.

5.1.1 DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NOSP E PER L'APPROVAZIONE DEGLI ORARI

Una volta ottenuto il PIN, l'impresa che intende richiedere l'autorizzazione per esercitare un nuovo servizio provvede anzitutto ad inserire nel sistema informatico, per via telematica, i dati di esercizio del servizio (per ciascuna corsa del servizio: programma di esercizio, fermate, itinerario, chilometri percorsi e tempo di percorrenza

tra due fermate, orario di partenza e di arrivo per ogni fermata nonché le relazioni di traffico e i prezzi dei titoli di viaggio).

Come detto, il nuovo programma interagisce con il DB NOSF e, pertanto, **l'impresa non può inserire aree di fermata che risultano prive del NOSF.**

In caso di aree di fermata non presenti nel DB NOSF è necessario che l'impresa richieda all'UMC Fermata il rilascio del NOSF prima di presentare la domanda.

Qualora, invece, risulti essere stato rilasciato il NOSF per un'area di fermata, ma lo stesso non sia inserito nel DB NOSF, l'impresa può inviare al predetto UMC una richiesta, redatta in carta semplice o anche via posta elettronica, per sollecitarne l'inserimento nel predetto DB NOSF, atteso che da tale assenza viene pregiudicata la sua facoltà di inserire quella determinata area di fermata nel GISDiL.

Una volta inseriti i dati di esercizio del servizio l'impresa presenta all'UMC Partenza:

1. la domanda di rilascio del NOSP
2. la domanda di approvazione degli orari e del programma di esercizio

Le predette domande sono redatte in un unico documento conforme allo schema di cui **all'allegato n. 1**, cui viene apposta la marca da bollo e al quale sono allegate:

- una tabella indicativa dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui **all'allegato n. 1.A**;
- per le imprese costituite in raggruppamento, una dichiarazione relativa alla costituzione di associazione di imprese prodotta secondo lo schema di cui **all'allegato 1.B**.

La domanda per il rilascio del NOSP e per l'approvazione degli orari -qualora presentata da una riunione di imprese la cui impresa mandataria non è autorizzata all'esercizio della professione (e dunque non risulta iscritta al REN)-, è sottoscritta comunque da quest'ultima impresa; tuttavia i dati saranno inseriti nel GISDiL da un'impresa mandante, autorizzata all'esercizio della professione (i.e., iscritta al REN) e indicata nella prevista dichiarazione da allegare alla domanda. Si precisa che l'impresa che inserisce i dati è codificata dal sistema informatico come impresa titolare del servizio.

Pertanto l'impresa, sebbene venga qualificata nel GISDiL come titolare del servizio e come tale sarà inserita nella documentazione comprovante l'avvenuta autorizzazione, continuerà a rivestire nel raggruppamento di imprese il ruolo di impresa mandante.

In caso di **trasformazione** di una concessione in autorizzazione, poiché i servizi oggetto di concessione sono in esercizio da molti anni, si può correttamente presumere che il percorso risponda ai requisiti di sicurezza.

Le imprese che, al momento della presentazione della domanda di trasformazione, intendano mantenere **invariato il percorso** del servizio di linea già concesso non sono tenute a richiedere all'UMC Partenza il rilascio del NOSP, ma sono comunque tenute a richiedere al predetto UMC l'approvazione degli orari e del programma di esercizio.

Inoltre, si ritiene invariato il percorso del servizio di linea da trasformare anche quando quest'ultimo preveda, lungo il medesimo itinerario rispetto a quello già in

esercizio, uno spostamento delle aree di fermata. In questo caso, dunque, non è necessario il rilascio del NOSP.

L'invarianza del percorso deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa nell'istanza di approvazione degli orari e del programma di esercizio che andrà redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.2. Dunque l'allegato 2 è utilizzato -in sostituzione dell'allegato 1- soltanto nel caso di domanda di trasformazione, e purché il percorso sia invariato rispetto a quello già in esercizio in forza della concessione.

5.1.2 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NOSP E DI APPROVAZIONE DEGLI ORARI

Il GISDiL, dopo l'inserimento dei dati da parte dell'impresa titolare, qualifica per *default* i dati del nuovo servizio di linea come dati "da approvare". Sono considerati tali dal sistema anche i dati relativi ai servizi oggetto di trasformazione da concessione ad autorizzazione.

L'UMC Partenza, ricevuta l'istanza volta ad ottenere il NOSP e/o l'approvazione degli orari e del programma di esercizio, visualizza i dati inseriti dall'impresa nel GISDiL.

Effettuati i dovuti accertamenti tesi a verificare la sussistenza dei requisiti riferiti al servizio, in caso di esito positivo l'UMC approva i predetti dati nel GISDiL, inserendo gli estremi dell'approvazione (i.e., il numero di protocollo attribuito *ad hoc*) nell'apposito campo.

Lo stesso UMC comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione all'impresa istante anche solo mediante un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla stessa nella propria domanda, affinché l'impresa possa proseguire nella seconda fase dell'iter di approvazione del nuovo servizio di linea.

A seguito dell'inserimento degli estremi del provvedimento di approvazione da parte dell'UMC Partenza i dati assumono nel sistema informatico lo stato "approvati". Tale stato va inteso esclusivamente come avvenuta approvazione degli orari e del programma di esercizio, nonchè - implicitamente- rilascio del NOSP e apposizione del visto (i.e., "annotazione") alla tabella dei prezzi: ciò non equivale a considerare il servizio di linea come autorizzato.

In caso di esito negativo il nuovo servizio resta nello stato "da approvare". I motivi per i quali non viene rilasciato il NOSP o non vengono approvati gli orari e il programma di esercizio sono oggetto di espresso provvedimento di diniego preceduto da una comunicazione resa tempestivamente all'impresa, secondo quanto previsto dall'art.10-bis della legge 241/90.

L'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di quest'ultima comunicazione, tenendo conto dei rilievi espressi dall'UMC Partenza, può:

- modificare i dati inseriti nel GISDiL e darne comunicazione allo stesso UMC;
- presentare all'UMC Partenza per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, qualora non ritenga corretti i rilievi ricevuti.

L'UMC Partenza -successivamente alla ricezione delle predette comunicazioni- provvede, a seconda dei casi, ad approvare i dati inseriti nel GISDiL o a rigettare definitivamente la domanda dell'impresa.

5.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SERVIZI O RINNOVO SENZA MODIFICHE O TRASFORMAZIONE DI UNA CONCESSIONE IN AUTORIZZAZIONE

Una volta completati gli adempimenti di cui sopra ed ottenuta l'approvazione degli orari e del programma di esercizio (con conseguente implicito rilascio del NOSP e annotazione dei prezzi) l'impresa presenta:

- alla Div.2
- e, in copia corredata degli allegati, all'UMC Sede

la domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo senza modifiche di un'autorizzazione in scadenza o di trasformazione di concessione in autorizzazione. La domanda (in bollo) è redatta secondo il modello di cui **all'allegato 3** e sottoscritta dal legale rappresentante, completa di tutti gli allegati di seguito indicati:

- I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il materiale rotabile di cui l'impresa dispone (o di cui prevede l'acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale o intende avvalersi nonché la consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale (cfr. modello di cui **all'allegato 3.A**). Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione;
- II. per le imprese costituite in raggruppamento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla costituzione di associazione di imprese (cfr. modello di cui **all'allegato 1.B**)⁵ e le dichiarazioni, rese da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione, attestanti la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui **all'allegato 3.B**);
- III. originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso.

La Div. 2, ricevuta la domanda, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento e procede nell'istruttoria, in particolare verificando che:

- nel GISDiL siano stati inseriti i dati per il servizio di linea richiesto e che detti dati siano stati approvati dall'UMC Partenza;
- le relazioni di traffico inserite dall'impresa nel GISDiL rispettino la vigente normativa;
- sussistano, in capo alle imprese, i requisiti di cui all'art.3, c. 2 del D.lgs. 285/05 anche mediante il controllo a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000.

La Div. 2 conclude tale procedimento entro 120 giorni, con il rilascio -secondo quanto evidenziato subito oltre- del provvedimento autorizzativo o, previa applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, con provvedimento di diniego.

Contemporaneamente l'UMC Sede espleta l'istruttoria per il rilascio del parere relativo all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, c. 2, lettere e) ed f) del Decreto legislativo n. 285/05 (**d'ora in avanti: accertamento risorse**). Nel caso di

⁵ Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa mandataria, anche se non iscritta al REN.

domanda presentata da una riunione di imprese, la sussistenza di questi ultimi requisiti è accertata -dall'UMC Sede della mandataria- in capo alla riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo, se ritenuto necessario, i pareri degli altri UMC Sede ove hanno sede legale le altre imprese riunite. Pertanto, rendendo omogenea la procedura di trasformazione di concessione in autorizzazione e quella di rilascio ex novo di autorizzazione, il rilascio del parere per l'accertamento delle risorse avviene, da parte dell'UMC Sede, senza previa necessità di richiesta in tal senso da parte della Div. 2.

Nel solo caso di richiesta di rinnovo di autorizzazione senza modifiche, qualora l'impresa -nell'allegato 3.A- dichiari l'invarianza della dotazione di risorse rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio o della modifica dell'autorizzazione da rinnovare, l'accertamento risorse non si rende necessario.

Una volta terminata la propria istruttoria, l'UMC Sede ne comunica l'esito alla Div. 2.

Se l'esito è positivo (e cioè se l'UMC Sede rilascia parere favorevole), e se anche l'istruttoria della Div. 2 si conclude positivamente, quest'ultima emana il provvedimento autorizzativo e, in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese, inserisce nel GISDiL le altre imprese facenti parte del raggruppamento - autorizzate in base a predetto provvedimento- ad esercitare il servizio di linea.

Con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione si intendono, tra l'altro, approvate le relazioni di traffico presenti nel GISDiL, in particolare ai fini di cui all'art. 3 comma 2 lettera m) del d. lgs. n. 285/05.

Infine, a seguito dell'invio di una copia del provvedimento autorizzativo della Div. 2 all'UMC Sede, quest'ultimo rilascia la documentazione DTT a condizione della verifica -da parte dello stesso UMC Sede- dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del D. lgs. n. 285/05⁶ (**d'ora in avanti: contributo regolarità e sicurezza**).

Pertanto, il provvedimento della Div. 2 autorizza le imprese a svolgere il servizio di linea utilizzando autobus a bordo dei quali deve essere presente la relativa documentazione DTT, seguendo le modalità di esercizio che risultano approvate con i riferimenti indicati sia nel medesimo provvedimento autorizzativo che nel GISDiL.

Le imprese che per la prima volta vengono autorizzate ad esercitare servizi sono tenute a versare, entro 60 giorni dalla data di rilascio della documentazione DTT, il contributo di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del D. lgs. 285/05⁷ (**d'ora in avanti: contributo prima iscrizione**).

⁶ L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo regolarità e sicurezza effettuando il versamento sul capitolo di bilancio dello Stato n. 3479-Capo 15 con la seguente causale: "contributo regolarità e sicurezza per il Servizio di linea"; o sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente; o sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente; o con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato

⁷ L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo di prima iscrizione elenco effettuando il versamento sul capitolo di bilancio dello Stato n. 3479 Capo 15 con la seguente causale: "contributo prima iscrizione elenco imprese esercenti servizi di linea interregionali di competenza statale" direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente; o sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente; o con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato

Il predetto contributo è dovuto dall'impresa titolare del servizio di linea autorizzato e, nel caso di esercizio autorizzato ad un raggruppamento di imprese, da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento medesimo.

Il mancato versamento del contributo dovuto per l'iscrizione all'elenco delle imprese esercenti servizi è valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7, c. 8, lett. f) del D. lgs. 285/05.

L'impresa titolare è tenuta, altresì a comunicare l'avvio dell'esercizio del servizio di linea. Dopo il periodo di novanta giorni, decorrenti dalla data di rilascio della documentazione DTT, la mancata ricezione della comunicazione di inizio esercizio è ritenuta quale valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 7, c. 1 lett. b) del D. lgs. 285/05.

Qualora, invece, dall'istruttoria compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza di uno o più dei requisiti previsti dal decreto legislativo 285/05, la Div. 2 provvede a comunicare all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'invio della predetta comunicazione è tenuto anche l'UMC Sede qualora, al termine della propria istruttoria, ravvisi l'insussistenza dei requisiti previsti per l'accertamento risorse.

Il provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione da parte della Div. 2 o il rilascio del parere negativo da parte dell'UMC Sede deve essere sempre preceduto dall'invio della predetta comunicazione.

Per le domande di autorizzazione all'istituzione di un nuovo servizio di linea -o di trasformazione in autorizzazione di una concessione rilasciata ai sensi della legge 1822/39 - che non trovano accoglimento da parte della Div. 2, l'UMC Partenza è tenuto a modificare nel GISDiL lo stato dei dati di esercizio da "approvati" a "da approvare".

6. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA O AL RINNOVO CON MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONE ESISTENTE

6.1 PREMESSA

Con l'avvio del GISDiL anche i procedimenti relativi alle modifiche dei servizi, ivi comprese quelle contestuali al rinnovo delle autorizzazioni, sono innovati al fine di consentirne, in prospettiva, una gestione più razionale ed efficace.

Come per i procedimenti esaminati nella prima parte, anche per quelli di modifica il GISDiL prevede il coinvolgimento delle imprese esercenti oltre che degli uffici del Ministero.

Nel contempo, tenuto conto che nel GISDiL non sono presenti i dati dei servizi eserciti in virtù di concessioni ex legge 1822/39 (cfr. § 2. INFORMATIZZAZIONE), i procedimenti relativi ad eventuali richieste di modifiche degli stessi non potranno

essere informatizzati e pertanto ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nelle vigenti circolari.

Premesso quanto sopra, i procedimenti relativi alle modifiche o ai rinnovi con modifiche dei servizi autorizzati sono disciplinati come segue.

6.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI O RINNOVO CON MODIFICHE

Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi possono essere distinte in prescrizioni soggettive ed oggettive.

Le prescrizioni soggettive si riferiscono alle imprese esercenti, mentre quelle oggettive riguardano le modalità di esercizio del servizio.

Il nuovo procedimento riflette tale distinzione prevedendo modalità e competenze diverse a seconda che le richieste di modifica si riferiscano a prescrizioni soggettive o oggettive.

Il procedimento di seguito illustrato si applica, con i dovuti adattamenti, anche alle domande di rinnovo che prevedono contestualmente la modifica delle prescrizioni soggettive e/o oggettive contenute nell'autorizzazione in scadenza.

6.2.1 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE

Nelle modifiche delle prescrizioni soggettive rientrano tutte quelle domande relative a variazioni degli operatori economici autorizzati ad esercitare un determinato servizio.

Tale variazione può consistere in un aumento, una rimodulazione od una riduzione delle imprese esercenti.

A) L'aumento delle imprese esercenti si determina quando al soggetto già autorizzato ad esercire un servizio di linea (in forma singola o in forma associata) se ne aggiunge uno o più.

Per questa tipologia di richieste il procedimento di autorizzazione deve esclusivamente accertare che i nuovi soggetti siano autorizzati all'esercizio della professione nonché in possesso dei requisiti per l'accesso al mercato riguardanti le imprese. Inoltre, in questo caso non è necessario l'accertamento risorse, in quanto tale accertamento è già avvenuto nel procedimento di autorizzazione dei soggetti già esercenti il servizio e -per definizione- la modifica richiesta non incide in diminuzione.

L'impresa titolare dell'autorizzazione presenta alla Div. 2:

- la domanda di modifica, in bollo, conformemente allo schema di cui **all'allegato 4**,
- la dichiarazione relativa alla costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui **all'allegato 1.B**),⁸
- la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna

⁸ Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.

impresa autorizzata all'esercizio della professione (cfr. modello di cui **all'allegato 3.B)**⁹,

- originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso.

Una copia della domanda, in carta semplice e senza documenti allegati, viene inviata per conoscenza all'UMC Sede.

Se è aggiunta un'impresa subaffidataria occorre produrre -oltre alla dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui **all'allegato 3.C)**¹⁰, e oltre all'originale o alla copia autenticata della certificazione ISO secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente-, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del contratto di subaffidamento tra l'impresa titolare dell'autorizzazione e l'impresa subaffidataria.

B) La rimodulazione delle imprese esercenti si verifica ogni volta che è richiesto l'inserimento di una nuova impresa tra quelle esercenti, con contestuale eliminazione di un'impresa autorizzata che ricopre il ruolo di impresa titolare o associata (ma non quello di subaffidatario) Questa fattispecie è riferibile al raggruppamento ma anche alla modifica di titolarità di un'autorizzazione in capo ad una singola impresa.

Si ha rimodulazione anche quando la nuova impresa esercente deriva dalla trasformazione di un'impresa già autorizzata.

La rimodulazione delle imprese esercenti comporta l'accertamento volto a verificare, in capo alle nuove imprese, l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione nonché il possesso dei requisiti per l'accesso al mercato; inoltre l'UMC Sede procede all'accertamento risorse finalizzato principalmente a verificare che le nuove imprese possano continuare ad assicurare la regolarità del servizio.

L'impresa mandataria ovvero titolare dell'autorizzazione presenta alla Div. 2:

- la domanda di modifica o di rinnovo con modifica, in bollo, conformemente allo schema di cui **all'allegato 4,**
- la dichiarazione relativa alla costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui **all'allegato 1.B)**,¹¹
- la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione (cfr. modello di cui **all'allegato 3.B)**,
- originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso.

E' inviata all'UMC Sede una copia della domanda (in carta semplice), con allegata la dichiarazione di cui al modello **allegato 3.A)**. Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione.

⁹ Tale dichiarazione sostitutiva è resa da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione (i.e., iscritta al REN).

¹⁰ Tale dichiarazione sostitutiva è resa da ciascuna impresa subaffidataria autorizzata all'esercizio della professione (i.e., iscritta al REN).

¹¹ Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.

C) La riduzione delle imprese esercenti si verifica quando, nell'ambito di un raggruppamento, viene richiesta l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese esercenti, titolare o associata, senza che si aggiungano nuove imprese.

La riduzione delle imprese comporta il solo accertamento risorse, finalizzato principalmente a verificare che le imprese che proseguono l'esercizio del servizio possano continuare ad assicurarne la regolarità.

L'impresa mandataria (del raggruppamento originario oppure designata dal raggruppamento restante) ovvero l'impresa titolare (qualora del raggruppamento precedente non resti che una sola impresa) presenta domanda di modifica o di rinnovo con modifica alla Div. 2, in bollo, conformemente allo schema di cui **all'allegato 4**, specificando il soggetto che prosegue l'esercizio. Nel caso di raggruppamento di imprese alla domanda è allegata la dichiarazione relativa alla nuova costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui **all'allegato 1.B**)¹²

Una copia della domanda - in carta semplice con allegata la dichiarazione di cui **all'allegato 3.A** - viene inviata all'UMC Sede affinché esso possa effettuare l'accertamento risorse nei confronti delle imprese che proseguono l'esercizio del servizio, individualmente o in base alla nuova composizione del raggruppamento. Nel caso di riunione di imprese, l'allegato 3.A è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione.

Per tutte le richieste volte ad eliminare dal novero delle imprese esercenti una impresa subaffidataria non è necessario effettuare l'accertamento risorse in quanto la regolarità del servizio continua comunque ad essere assicurata dall'impresa titolare e dalle imprese associate.

6.2.2 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE

La Div. 2, ricevuta la domanda di modifica soggettiva dell'autorizzazione, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento ed espleta l'istruttoria per il rilascio, entro 120 giorni, del provvedimento autorizzativo.

Contemporaneamente -e cioè, senza necessità di richiesta ad hoc da parte della Div.2- l'UMC Sede (per le domande di rimodulazione e diminuzione) espleta la propria istruttoria volta al rilascio del parere relativo all'accertamento risorse. Tale accertamento avviene con riferimento alla riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo -se ritenuto necessario- i pareri di altri UMC Sede ove hanno sede legale le altre imprese riunite.

Una volta terminata la propria istruttoria, l'UMC Sede ne comunica l'esito alla Div. 2. Se l'esito è positivo (se, cioè, l'UMC Sede rilascia parere favorevole), e se anche l'istruttoria della Div. 2 si conclude positivamente, quest'ultima emana il provvedimento autorizzativo e aggiorna nel GISDiL i dati relativi alle imprese esercenti autorizzate ad esercitare il servizio di linea.

Copia del provvedimento viene inviato all'UMC Sede, che provvede ad aggiornare la documentazione DTT rilasciata in precedenza all'impresa titolare o, in caso di domanda di rinnovo con modifiche, a rilasciare all'impresa la nuova documentazione DTT, previa verifica -da parte dello stesso UMC Sede - dell'avvenuto pagamento del contributo regolarità e sicurezza.

¹² Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.



Le imprese che per la prima volta vengono autorizzate ad esercitare servizi, anche a seguito di un provvedimento di modifica delle prescrizioni soggettive (comprese quelle che ricoprono il ruolo di subaffidatarie), sono tenute a versare, entro 60 giorni dalla data di rilascio della documentazione DTT, il contributo di prima iscrizione¹³. Il predetto contributo è dovuto dall'impresa titolare del servizio di linea autorizzato e, nel caso di esercizio autorizzato ad un raggruppamento di imprese, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento medesimo o subaffidataria.

Il mancato versamento del contributo dovuto per l'iscrizione all'elenco delle imprese esercenti i servizi costituisce valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7, comma 8, lett. f) del D.lgs. 285/05.

Le imprese che, a seguito di un provvedimento di modifica delle prescrizioni soggettive, non esercitano più alcun servizio saranno cancellate dall'elenco.

La cancellazione dall'elenco comporta l'obbligo per l'impresa di versare di nuovo, in caso di ottenimento di un'autorizzazione per esercitare servizi, il contributo di prima iscrizione.

In ogni caso illustrato in precedenza, qualora, dalla verifica compiuta, la domanda di modifica risulti incompleta ovvero venga accertata la insussistenza di una delle condizioni previste dal decreto legislativo 285/05, la Div. 2 provvede a comunicare all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'invio della predetta comunicazione è tenuto anche l'UMC Sede qualora al termine della propria istruttoria ravvisi l'insussistenza delle condizioni previste per l'accertamento risorse.

Il provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione da parte della Div. 2 o il rilascio del parere negativo da parte dell'UMC Sede deve essere sempre preceduto dall'invio della predetta comunicazione.

6.2.3 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE

Un'impresa titolare di un'autorizzazione per l'esercizio di un servizio può voler presentare un'istanza di modifica delle prescrizioni oggettive, al fine di variare le modalità di esercizio del servizio oggetto della medesima autorizzazione.

Tali variazioni possono consistere in una modifica: del percorso stradale, delle fermate ove avviene la salita o la discesa dei passeggeri, del periodo di esercizio, delle frequenze, degli orari di partenza e/o di arrivo da ciascuna fermata o dei prezzi dovuti dai passeggeri.

Tutte le modifiche delle prescrizioni oggettive vengono consentite previo rilascio di apposita autorizzazione, salvo quelle relative alle modifiche dei prezzi che, invece, sono soggette a semplice annotazione.

Le modifiche delle prescrizioni oggettive possono inoltre determinare:

- un aumento del contributo regolarità e sicurezza;
- un nuovo accertamento risorse, in capo al soggetto esercente il servizio.

¹³ L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo di prima iscrizione effettuando il versamento sul capitolo di bilancio dello Stato n. 3479 Capo 15 con la seguente causale: "contributo prima iscrizione elenco imprese esercenti servizi di linea interregionali di competenza statale": direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile nel sito web RGS

A titolo esemplificativo, l'aumento del contributo regolarità e sicurezza ricorre quando le modifiche delle prescrizioni oggettive determinano un aumento dei chilometri complessivi del servizio e/o il numero di fermate previste per lo stesso, in modo tale da superare il limite superiore dello scaglione del contributo già versato in precedenza come previsti dalla tabella allegata al D.lgs. 285/05; oppure l'accertamento risorse ricorre, quando a seguito delle modifiche delle prescrizioni oggettive l'esercizio del servizio può richiedere al soggetto esercente l'impiego di ulteriori risorse in termini di autobus e personale addetto alla guida.

L'impresa titolare dell'autorizzazione può richiedere la modifica di una o più prescrizioni oggettive anche contestualmente ad una domanda di modifica delle prescrizioni soggettive e/o di rinnovo dell'autorizzazione medesima.

Anche nell'ipotesi di presentazione di un'istanza di modifica delle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione l'impresa titolare dell'autorizzazione inserisce nel GISDiL i nuovi dati, relativi alle modifiche delle prescrizioni oggettive.

Al fine di inserire i nuovi dati, l'impresa preliminarmente chiede, con una comunicazione inviata anche solo per posta elettronica, all'UMC Partenza di cambiare lo stato dei dati di esercizio che sono presenti nel GISDiL da "approvati" a "da approvare".

Solo dopo aver archiviato, tramite un'apposita funzionalità presente nel medesimo GISDiL, i dati di esercizio approvati in precedenza, l'UMC Partenza -ogni qualvolta riceva una comunicazione in tal senso da parte di un'impresa titolare di un'autorizzazione per svolgere un servizio- procede con la consentita tempestività a cambiare lo stato dei dati di esercizio in GISDiL, dandone comunicazione all'impresa.

In ogni caso, il cambiamento dello stato dei dati nel GISDiL può essere constatato direttamente dalle imprese esercenti il servizio purché in possesso del PIN.

Dopo aver modificato i dati di esercizio nel GISDiL, l'impresa titolare dell'autorizzazione invia:

- **in caso di variazione dei soli dati relativi ai prezzi dei titoli di viaggio durante il periodo di validità dell'autorizzazione:**

una comunicazione all'UMC Partenza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.5, con la quale comunica i nuovi prezzi che intende applicare alla propria clientela in modo tale che l'UMC:

- li visualizzi per presa visione,
- reinserisca nel GISDiL gli estremi di approvazione dei dati precedentemente archiviati, modificando contestualmente lo stato dei dati di esercizio della linea da "da approvare" in "approvati",
- rilasci all'impresa la documentazione DTT debitamente aggiornata con i nuovi prezzi.

- **in caso di variazione dei dati relativi unicamente agli orari di partenza e di arrivo durante il periodo di validità dell'autorizzazione:**

una domanda all'UMC Partenza, redatta in bollo secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, a cui andrà allegata la tabella dei tempi di guida e di riposo dei conducenti (predisposta conformemente al modello di cui all'allegato n. 1.A), in

modo tale che l'UMC Partenza ne verifichi la congruità rispetto ai tempi di percorrenza, ai limiti di velocità consentiti lungo le strade percorse e alla disciplina dei tempi di guida e riposo dei conducenti. Qualora tale accertamento sia positivo, l'UMC Partenza:

- inserisce nel GISDiL gli estremi di approvazione e modifica contestualmente lo stato dei dati di esercizio "da approvare" in "approvati";
- rilascia all'impresa la documentazione DTT debitamente aggiornata;

• **in tutti gli altri casi di variazione dei dati di esercizio:**

una domanda alla Div. 2 , provvista di marca da bollo, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, a cui andranno allegate, se del caso:

- la tabella indicativa dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui **all'allegato n. 1.A** (da accludere quando le modifiche incidono sui tempi di guida e di riposo sottesi all'autorizzazione di cui è chiesta modifica);
- la dichiarazione attestante il materiale rotabile di cui l'impresa dispone (o di cui prevede l'acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale o intende avvalersi nonché la consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale (cfr. modello di cui **all'allegato 3.A**). Tale dichiarazione va allegata quando le modifiche comportano la necessità di utilizzo di maggiori risorse.

Una copia in carta semplice della domanda e degli eventuali allegati viene inviata agli UMC Partenza e Sede.

6.2.4 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE

L'UMC Partenza, ricevuta copia della domanda di modifica, accerta -dall'esame dei dati presenti nel GISDiL- la permanenza dei requisiti dei servizi ovvero che il percorso continui ad essere idoneo sotto il profilo della sicurezza stradale, in relazione alle dimensioni delle tipologie degli autobus che l'impresa intende utilizzare; se invece le modifiche concernono gli orari, lo stesso UMC verifica che gli orari continuino ad essere congrui rispetto ai tempi di percorrenza e ai limiti di velocità consentiti lungo le strade percorse.

Qualora tale accertamento sia positivo, l'UMC inserisce nel GISDiL gli estremi di approvazione e modifica lo stato dei dati "da approvare" in "approvati", dandone tempestiva comunicazione, anche solo per posta elettronica, alla Div 2.

Inoltre l'UMC Sede, ricevuta copia della domanda, procede -con riferimento ai nuovi dati di esercizio- all'accertamento risorse ogni qualvolta le modifiche richieste determinino un aumento delle risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio (i.e., aumento del periodo di esercizio, delle corse, del percorso, etc).

In caso di esito favorevole di tale accertamento lo stesso UMC Sede ne dà comunicazione alla DIV2 con la tempestività consentita.

La Div.2, qualora riceva i predetti pareri favorevoli degli UMC, accerta che il servizio svolto secondo i nuovi dati di esercizio rispetti la condizione di cui all'art.3, c. 2, lett m) del D.lgs 285/05.



In caso di esito positivo di tale accertamento, la stessa Div.2 emana il provvedimento autorizzativo ed invia una copia dello stesso all'UMC Partenza per opportuna conoscenza ed all'UMC Sede, affinché quest'ultimo rilasci all'impresa titolare la documentazione DTT debitamente aggiornata. L'UMC Sede dovrà aver previamente verificato l'avvenuto pagamento del contributo regolarità e sicurezza eventualmente dovuto in caso di modifiche apportate durante il periodo di validità dell'autorizzazione(i.e., aumento dei chilometri complessivi del servizio e/o del numero di fermate).

Qualora, invece, dalla verifica compiuta la Div. 2 accerti che le nuove modalità comportano il verificarsi della condizione prevista dall'art.3, comma 2, lett. m) del decreto legislativo n. 285/05, la stessa Div. 2 comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'invio della predetta comunicazione sono tenuti anche gli UMC interessati dal procedimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza, qualora al termine delle proprie istruttorie l'esito dell'accertamento risulti negativo, verificando l'UMC Partenza della non congruità dei nuovi dati di esercizio e l'UMC Sede del mancato accertamento risorse.

In ogni caso, l'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990, tenendo conto dei rilievi espressi dall'UMC Partenza e/o Sede, può:

- modificare i dati inseriti nel GISDiL e darne comunicazione allo stesso UMC Partenza;
- presentare per iscritto, all'UMC Partenza e/o Sede, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, qualora non ritenga corretti i rilievi ricevuti.

Entrambi gli UMC, ognuno per quanto di propria competenza, dopo aver sempre esperito la sopra illustrata procedura prevista dall'art.10-bis della legge 241/90, qualora ritengano ancora sussistenti i motivi ostativi precedentemente rilevati, trasmettono alla Div. 2 un parere negativo sulla domanda di modifica delle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione.

La Div. 2 emana un motivato provvedimento di diniego delle modifiche alle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione, sia in presenza del parere negativo espresso da un UMC o, qualora ritenga ancora sussistenti i motivi ostativi già comunicati dalla stessa Div.2 all'impresa, secondo la procedura prevista dall'art.10-bis della legge 241/90.

Per le domande di modifica relative a prescrizioni oggettive che non trovano accoglimento da parte della Div. 2, l'UMC Partenza è tenuto a reinserire nel GISDiL i dati di esercizio approvati prima dell'inserimento dei nuovi dati da parte dell'impresa qualora questi ultimi siano stati approvati dal medesimo UMC Partenza (dati archiviati prima del cambiamento dello stato da "approvati" a "da approvare").

Ciò si rende necessario per mantenere nel sistema come dati di esercizio "approvati" solo quelli che sono stati espressamente autorizzati.

6.2.5 DOMANDA E PROCEDIMENTO - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE

Il rinnovo con modifiche di un'autorizzazione risponde ad una ratio analoga a quanto appena illustrato per la modifica di un'autorizzazione in corso di validità,

ancorché l'istruttoria abbia alcune somiglianze con quanto previsto per il rilascio di nuova autorizzazione.

Nel caso di domanda di rinnovo con modifiche oggettive l'impresa deve preventivamente provvedere a modificare i dati nel GISDiL (i.e., con richiesta all'UMC Partenza), e ad ottenere l'approvazione dei dati così modificati.

Anche qualora le prescrizioni oggettive siano invarianti, è comunque consigliabile che l'impresa verifichi preventivamente che i dati inseriti nel GISDiL coincidano con quelli dell'autorizzazione della quale intende chiedere il rinnovo.

Una volta ottenuta l'approvazione dei dati (come modificati) nel GISDiL e/o nel caso di richiesta di rinnovo con modifiche soggettive, l'impresa deve presentare una domanda alla Div. 2, provvista di marca da bollo, secondo lo schema di cui **all'allegato n. 4**, cui andrà allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le risorse (materiale rotabile, unità di personale e consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale) redatta secondo il modello di cui **all'allegato 3.A**;
2. per le imprese costituite in raggruppamento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla costituzione di associazione di imprese (cfr. modello di cui **all'allegato 1.B**)¹⁴ e le dichiarazioni, rese da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione, attestanti la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui **all'allegato 3.B**);
3. originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso.

Copia della domanda, corredata degli allegati, è inviata anche all'UMC Sede e - nel caso di modifiche alle prescrizioni oggettive- all'UMC Partenza.

La Div. 2, ricevuta la domanda, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento e procede nell'istruttoria. La Div. 2 conclude tale procedimento entro 120 giorni, con il rilascio -secondo quanto evidenziato subito oltre- del provvedimento autorizzativo o, previa applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, con provvedimento di diniego.

Contemporaneamente l'UMC Sede espleta l'istruttoria per il rilascio del parere relativo all'accertamento risorse ogni qualvolta le modifiche richieste determinino un aumento delle risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio ovvero qualora l'impresa non attesti l'invarianza della consistenza delle risorse nella dichiarazione di cui all'allegato 3.A..

L'istruttoria e la conclusione del procedimento ha luogo in modo analogo -per quanto applicabile- a quanto previsto per il rilascio di nuova autorizzazione (cfr. **5.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SERVIZI O RINNOVO SENZA MODIFICHE O TRASFORMAZIONE DI UNA CONCESSIONE IN AUTORIZZAZIONE**). Si rammenta in particolare che, qualora la Div. 2 emetta il provvedimento di autorizzazione, ai fini del rilascio della documentazione DTT l'UMC Sede deve previamente verificare l'avvenuto pagamento del contributo regolarità e sicurezza, sempre dovuto nel caso di rinnovo.

* * *

¹⁴ Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa mandataria, anche se non iscritta al REN.

Il Direttore generale della DGTSI, man mano che il programma GISDiL sarà implementato ed in funzione di specifiche esigenze o necessità connesse con la sua attivazione, ove necessario:

- fornirà specificazioni o indicazioni ulteriori per agevolare l'efficace attivazione delle nuove procedure e del programma GISDiL;
- provvederà all'aggiornamento degli allegati alla presente circolare.

Il Capo Dipartimento

Ing. Amedeo Fumero



Sommario

1. INTRODUZIONE	1
2. INFORMATIZZAZIONE	3
3. TEMPISTICA	5
4. ACCESSO AL MERCATO: REQUISITI DELLE IMPRESE E REQUISITI DEI SERVIZI	5
4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE.....	6
4.2 REQUISITI DEI SERVIZI.....	7
5. AUTORIZZAZIONI PER NUOVI SERVIZI O RINNOVO SENZA MODIFICHE O TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN AUTORIZZAZIONI (ART. 9 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 285/2005)	7
5.1 RILASCIO DEL NOSP E APPROVAZIONE DEGLI ORARI.....	7
5.1.1 DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NOSP E PER L'APPROVAZIONE DEGLI ORARI.....	7
5.1.2 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NOSP E DI APPROVAZIONE DEGLI ORARI.....	9
5.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SERVIZI O RINNOVO SENZA MODIFICHE O TRASFORMAZIONE DI UNA CONCESSIONE IN AUTORIZZAZIONE.....	10
6. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA O AL RINNOVO CON MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONE ESISTENTE.....	12
6.1 PREMessa	12
6.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI O RINNOVO CON MODIFICHE.....	13
6.2.1 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE.....	13
6.2.2 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE.....	15
6.2.3 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE	16
6.2.4 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE.....	18
6.2.5 DOMANDA E PROCEDIMENTO - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE.....	19